

## **FORNITURA DI GAS NATURALE 3**

### **ALLEGATO 3**

### **CAPITOLATO TECNICO**

## **PREMESSA**

L'Agenzia Intercent-ER ha pubblicato una procedura di gara distinta in 3 Lotti per la fornitura di gas naturale alla quale potranno aderire le Aziende Sanitarie indicate all'articolo 2.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di gas naturale di cui all'articolo 2, a favore delle Aziende Sanitarie che aderiscono alla Convenzione stipulata, per ogni Lotto, tra il Fornitore stesso e l'Agenzia Intercent ER.

## **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, 38.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Fornitore: Operatore di mercato che risulterà aggiudicatario della fornitura.

Amministrazioni: le Aziende Sanitarie che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di gas naturale, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 20 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese.

AEEG: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481.

Gruppo di Misura: "gruppo di misura" è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Punto di interconnessione: punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse.

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributtrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nelle rete dei metanodotti deve rispettare gli standard di qualità previsti dall'AEEG.

Sm<sup>3</sup>: è un'unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 15 °C di temperatura e 1,01325 bar di pressione.

PCS: è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,52 MJ/m<sup>3</sup>.

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera AEEG 64/09) e s.m.i..

## ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale presso i *PdR* suddivisa in 3 Lotti di seguito indicati, di cui due relativi alle utenze delle Aziende Sanitarie della Regione e uno all'impianto di cogenerazione dell'ASL Rimini.

Lotto 1: fornitura di gas naturale per l'Azienda Sanitaria Locale di Modena, l'Azienda Ospedaliera di Modena e l'Azienda Sanitaria Locale di Bologna per un quantitativo massimo pari a 12.600.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (vedi Art. 3).

Lotto 2: fornitura di gas naturale per le Aziende Sanitarie Locali di Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, Imola per un quantitativo massimo pari a 13.300.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (vedi Art. 3).

Lotto 3: fornitura di gas naturale per l'Ospedale Infermi dell'Azienda Usl di Rimini, in cui è presente un impianto di cogenerazione, per un quantitativo massimo di pari a 3.300.000 Sm<sup>3</sup> nel corso della durata della Convenzione (vedi Art. 3).

La seguente tabella riassume, in maniera schematica, la suddivisione dei Lotti e i relativi consumi previsti per la gara.

LOTTO	AZIENDE/AMMINISTRAZIONI	CONSUMI	PdR	Sm <sup>3</sup>
1	ASL di Modena, AO di Modena, ASL di Bologna	$PdR > 200.000 \text{ m}^3$	11	11.500.000
		$PdR \leq 200.000 \text{ m}^3$	79	1.100.000
2	ASL di Ravenna, ASL di Rimini, ASL di Forlì, ASL di Cesena, ASL di Imola	$PdR > 200.000 \text{ m}^3$	12	10.500.000
		$PdR \leq 200.000 \text{ m}^3$	155	2.800.000
3	ASL Rimini - Ospedale Infermi (con impianto di cogenerazione)	$PdR > 200.000 \text{ m}^3$	1	3.300.000

Tutte le forniture di gas sono caratterizzate dalla *non interrompibilità* della fornitura.

Nell'Allegato 6 Punti di prelievo è riportata una sintesi dei dati di consumo e di informazioni dei *PdR*. Si sottolinea che tale sintesi costituisce una mera indicazione basata su dati storici. Tale

indicazione non costituisce quindi alcuna fonte di obbligazione, né per l'Agenzia, né per le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione.

Il Fornitore di ogni Lotto è quindi tenuto ad erogare la fornitura di gas naturale in base ai consumi effettivi delle stesse e quindi anche se diverso da quelli indicati nell'Allegato 6 e non potrà pretendere alcunché nel caso di consumi effettivi differenti.

L'esatta indicazione dei *PdR* e i relativi consumi saranno comunicati dalle Aziende Sanitarie al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

### **ARTICOLO 3 - DURATA**

La durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura avranno il medesimo termine fissato fino al **31 dicembre 2013**.

### **ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA E FATTURAZIONE**

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato e di tutti i documenti di gara.

### **ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi *PdR*, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell'Allegato 4 Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai *PdR* oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmessi entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora trasmessi al Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Azienda Sanitaria Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente la medesima Azienda ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

**ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA**

Per i Lotti 1 e 2 saranno offerti prezzi differenziati per PdR con consumi annui inferiori o uguali a 200.000 Sm<sup>3</sup> e per PdR con consumi annui superiori a 200.000 Sm<sup>3</sup>. Per il Lotto 3 sarà offerto un unico prezzo per il PdR con consumi annui superiori a 200.000 Sm<sup>3</sup>

Il prezzo della fornitura sarà determinato secondo la seguente formula:

$$P = P_0 + QE_t - QE_0$$

dove:

$P_0$  = prezzo base espresso in c€/Sm<sup>3</sup>; sarà fisso per tutta la durata della Convenzione e si riferisce a un PCS pari a 38,52 MJ/m<sup>3</sup>; verrà adeguato in proporzione al PCS del mese di prelievo del singolo PdR e sarà applicato ad ogni Sm<sup>3</sup> effettivamente consumato dall'Amministrazione.

$QE_0$  = è pari a 37,957 c€/Sm<sup>3</sup> ( $27,172 \times 0,935 \times I_t$  dove  $I_t$  è pari al valore del 3° trimestre 2012, pari a 1,494) e sarà fisso per tutta la durata della Convenzione.

$QE_t$  è determinato con riferimento al primo giorno del trimestre t-esimo di ciascun anno, mediante la seguente formula:

$$QE_t = 27,172 \times 0,935 \times I_t \text{ se } I_t \geq 0,788$$

$$QE_t = (27,172 \times 0,935 - QF) \times I_t + QF \times 0,788 \text{ se } I_t < 0,788$$

dove

$I_t$  è l'indice dei prezzi di riferimento, arrotondato al terzo decimale, così calcolato:

$$I_t = a \times \text{GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \times \text{BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \times \text{BRENT}_t / \text{BRENT}_0$$

dove

- $a$  è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;
- $\text{GASOLIO}_t$  è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg considerando la media mensile dei valori del cambio €/ \$ calcolata da Banca d'Italia;
- $\text{GASOLIO}_0$  è il valore base di  $\text{GASOLIO}_t$ , relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 55,8337 centesimi di €/kg;
- $b$  è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;
- $\text{BTZ}_t$  è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report,

espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata da Banca d'Italia;

- $BTZ_0$  è il valore base di  $BTZ_t$  relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 32,1787 centesimi di €/kg;
- $c$  è il peso attribuito all'indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13;
- $BRENT_t$  è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre  $t$ -esimo, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per barile e trasformate in centesimi di €/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata da Banca d'Italia;
- $BRENT_0$  è il valore base del  $BRENT_t$  relativo al periodo compreso i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 41,5377 centesimi di €/kg;
- $QF$  è una quota fissa, pari a 4,550 c€/Sm<sup>3</sup>;
- $t$  sono i trimestri di ogni anno a partire dall'1 gennaio.

Nel caso in cui, in ciascun trimestre, la differenza tra  $QE_t$  e  $QE_{t-1}$  sia minore, in valore assoluto, a 0,031 c€/Sm<sup>3</sup>,  $QE_t$  è posto uguale a  $QE_{t-1}$ .

Con i valori sopraesposti le formule si semplificano nel seguente modo:

- $QE_t = 27,172 \times 0,935 \times I_t = 25,406 \times I_t$  se  $I_t \geq 0,788$
- $QE_t = (27,172 \times 0,935 - 4,550) \times I_t + 4,550 \times 0,788 = 20,856 \times I_t + 3,585$  se  $I_t < 0,788$

Il prezzo si intende comprensivo delle seguenti componenti di cui all'art. 5.1 del TIVG:

- componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso;
- componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- componente relativa al servizio di trasporto;
- componente relativa al servizio di stoccaggio;
- componente relativa agli oneri aggiuntivi.

## **ARTICOLO 7 – PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI**

Non sono previste penali a carico delle Aziende Sanitarie contraenti.

Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.

## **ARTICOLO 8 – QUALITA' DELLA FORNITURA**

Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di gas presso i punti di riconsegna (*PdR*), garantendo e mettendo a disposizione tutto il gas necessario, durante l'intero periodo di fornitura.

Il Fornitore non è responsabile dei disservizi e delle interruzioni del servizio di fornitura qualora tale responsabilità sia attribuibile al distributore.

In caso di disservizi e di interruzioni del servizio di fornitura il Fornitore si attiverà per ripristinare, nel limite delle proprie competenze, il servizio.

## **ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA**

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di riconsegna (*PdR*), che le Aziende Sanitarie ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto all'articolo 5.

## **ARTICOLO 10 – FATTURAZIONE E REPORTISTICA**

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente per tutti i *PdR* e potrà avvenire, anche, mediante fatture in acconto. Per i punti con un prelievo annuale superiore a 100.000 Sm<sup>3</sup> dovranno essere effettuate almeno tre letture l'anno mentre per gli altri punti almeno due l'anno e, in entrambi i casi, dovranno essere emesse le corrispondenti fatture a saldo. E' consentita l'autolettura dei consumi.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdR* riporterà tutti gli oneri della fornitura.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdR* delle Aziende Sanitarie dovrà esser conforme al presente Capitolato e alla normativa vigente e dovrà contenere il dettaglio dei costi della distribuzione locale.

Il Fornitore si impegna a trasmettere mensilmente a ciascuna Azienda Sanitaria Contraente e all'Agenzia un Report formulato sulla base dell'Allegato 7 Report mensile.

## **ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'AEEG dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

## **ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile del Servizio, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile del Servizio sarà referente nei confronti delle Amministrazioni degli adempimenti contrattuali derivanti dalla trasmissione dell'Ordinativo di fornitura.

### **ARTICOLO 13 – DATI DI SINTESI**

Il Fornitore ha l'obbligo, a due mesi dal termine dell'Ordinativo di Fornitura, di trasmettere all'Amministrazione Contraente il documento Allegato 8 Dati di sintesi, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 4 Schema di Convenzione.